COMUNE DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA

OGGETTO: Riqualificazione area in Vicenza V.Le Della Pace - via Rumor

Ex Centrale Enel

Statuto della società UBI Leasing spa

CDS. COSTRUZIONI SPA

Via dell'influsing 36

25030 50811 CO Frescial

Cod Fresc. e P. IVA 01719700989

UBI LE GING S.p.A.
CRUPPO UNION PER CHE ITALIANE
Via Cefalona 1 21124 Brescia

Il Tecnico Incaricato Coordinatore : arch. Oscar Lovison

Ordine degli A rchitet's
Pianiinatori, Paesaggis.''i e

STATUTO

Denominazione - oggetto - sede - durata

Articolo 1)

E' costituita una società per azioni denominata

"UBI LEASING S.P.A."

La società fa parte del Gruppo Unione di Banche Italiane (in forma abbreviata Gruppo UBI Banca). In tale qualità la stessa e' tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. L'organo amministrativo della società fornisce alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

La società è titolare delle espressioni "SBS LEASING S.p.A.", "BPU LEASING S.p.A.", "ESALEASING S.p.A.", "BPU ESALEASING S.p.A." e pertanto la società potrà usare tali espressioni direttamente o concederne a terzi l'utilizzo.

Articolo 2)

La società, senza fare ricorso al mercato del capitale di rischio, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- a) effettuazione di operazioni di locazione finanziaria e operativa, quest'ultima nei limiti ed alle condizioni fissate dalla normativa di vigilanza e del factoring;
- b) effettuazione di operazioni di credito al consumo nelle sue diverse forme, inclusa la forma tecnica del leasing al consumo e ad eccezione di quella della dilazione di pagamento del prezzo;
- c) consulenza in campo finanziario, mobiliare, immobiliare, manageriale, contabile, fiscale ed organizzativo, per quanto non riservato a specifiche attività professionali.

La società potrà inoltre:

- delegare poteri deliberativi inerenti la valutazione del merito creditizio della clientela attribuendoli, sulla base di un contratto scritto, solo a Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale e, comunque, nel rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa di vigilanza;
- dare e ricevere garanzie di qualsiasi genere.

Essa potrà inoltre assumere partecipazioni in società aventi per oggetto attività strettamente connesse all'oggetto sociale, oppure in altre società a condizione che l'assunzione della partecipazione sia funzionale al conseguimento dell'oggetto sociale, purché in misura non prevalente ed escluse espressamente le attività riservate alle società di intermediazione mobiliare, di cui all'art. 18 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare e finanziaria ritenuta dal Consiglio di amministrazione necessaria per il conseguimento dello scopo sociale. E' escluso l'acquisto di immobili non funzionali.

Articolo 3)

La durata della società è stabilita a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata.

Articolo 4)

La società ha sede in Brescia.

Essa potrà stabilire succursali, agenzie, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La società ha una sede secondaria in Bergamo.

Capitale sociale

Articolo 5)

Il Capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 641.557.806,00 (seicentoquarantunomilionicinquecentocinquantasettemilaottocentosei virgola zero zero)

rappresentato da n. 106.926.301 (centoseimilioninovecentoventiseimilatrecentouno) azioni

da nominali euro 6,00 (sei virgola zero zero) ciascuna.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Articolo 6)

Le azioni sono nominative ed indivisibili; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 C.C.

Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di socio è provata dalla iscrizione nel libro dei soci e la società, salvo diversa delibera dell'assemblea, non distribuisce i certificati delle azioni.

La costituzione di vincoli sulle azioni avrà efficacia nei confronti della società soltanto se ne sia stata eseguita l'annotazione sul libro dei soci

In caso di vendita di azioni i soci hanno diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Qualora però il corrispettivo richiesto dal cedente o comunque offerto da un terzo al cedente stesso apparisse superiore al valore effettivo e reale, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il predetto termine di trenta giorni dalla comunicazione, avranno la facoltà di ricorrere ad un Collegio Arbitratore, composto da 3 arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitratore provvederà innanzitutto a stabilire le cauzioni e le garanzie che riterrà opportune onde rendere operante il trasferimento nel termine più vicino possibile a quello contenuto nella proposta e stabilirà altresì quali somme dovranno essere immediatamente liberate a favore del cedente.

Qualora, a seguito del giudizio, il Collegio ritenesse il ricorso presentato a scopo defatigatorio, potrà imporre al socio/i ricorrente/i il pagamento di una somma a titolo di penale non superiore al quindici percento (15%) del totale corrispettivo stabilito per il trasferimento delle azioni.

In ogni caso il cedente, sulle somme non pagate a tempo e non depositate in modo fruttifero, avrà diritto agli interessi, al tasso ufficiale di riferimento, da parte del socio/i ricorrente/i.

L'offerta per la prelazione e la relativa adesione, in mancanza di contestuale scrittura firmata da entrambe le parti, dovranno risultare da raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà indicare il nome del compratore.

Trascorso l'anzidetto termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata senza che sia stato esercitato il diritto di prelazione nei modi suindicati, il cedente sarà libero di vendere le sue azioni a chi crederà, non oltre però i successivi sessanta giorni, trascorsi i quali scatterà di nuovo la procedura di prelazione ed il corrispondente diritto a favore dei soci.

Il diritto di prelazione non opera nel caso di trasferimenti di azioni a società controllate, controllanti o controllate dalle controllanti.

Assemblea

Convocazione - luogo - modalità

Articolo 7)

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di

120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Articolo 8)

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o, a scelta dell'organo amministrativo, in altro luogo, purché in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente tra loro:

- a) lettera raccomandata o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso.

Assemblea totalitaria

Articolo 9)

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Intervento all'assemblea

Articolo 10)

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Ai fini dell'intervento in assemblea, anche totalitaria, non occorre il preventivo deposito delle azioni di cui all'articolo 2370 del Codice Civile.

Ogni socio ammesso all'assemblea può farsi rappresentare da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

Articolo 11)

L'assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari

oggetto di verbalizzazione;

- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- * vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Presidenza

Articolo 12)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o, in sua assenza e nell'ordine, dal Vice Presidente, se nominato, o dal più anziano di età dei consiglieri presenti; in mancanza, il presidente dell'assemblea sarà eletto dall'assemblea stessa, che procederà inoltre alla nomina, in ogni caso, di un segretario per la redazione del verbale, salvo che quest'ultimo sia predisposto da un notaio.

Al Presidente dell'assemblea competono tutti i poteri di legge. In particolare, spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di determinare le procedure, che possono comunque essere modificate dall'assemblea.

Competenze e quorum

Articolo 13)

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria deliberano sulle materie attribuite alla rispettiva competenza dalla legge e, eventualmente, dal presente Statuto; per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria, sia in prima convocazione che nelle successive convocazioni, si osservano le disposizioni di legge.

Amministrazione

Articolo 14)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria che procede alla nomina.

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

In relazione all'attività sociale, gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti da norme di legge e regolamentari.

Articolo 15)

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In tal caso il Consiglio di Amministrazione, lo ripartirà fra i suoi membri nel modo che esso stabilirà.

Consiglio di amministrazione

Articolo 16)

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e può eventualmente nominare un Vice Presidente.

Nomina inoltre un Segretario, anche in via permanente, il quale può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione, determinando le attribuzioni, facoltà e retribuzioni dell'incarico, può nominare un Amministratori delegato e in tal caso lo stesso assumerà

altresì le funzioni di Direttore generale della Società.

Nel caso in cui non venga nominato un Amministratore delegato, il Consiglio di amministrazione nominerà un Direttore generale.

Il Presidente e, se nominati, il Vice Presidente e l'Amministratore delegato restano in carica per il medesimo periodo di durata in carica del Consiglio di amministrazione.

Articolo 17)

Il Consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione viene fatta dal Presidente o, se nominato, dal Vice Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di amministrazione, con facoltà di intervento ma non di voto.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza di entrambi, dall'amministratore più anziano d'età.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 18)

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 19)

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, senza la possibilità di delega:

- le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e la valutazione circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- la nomina e la revoca dell'Amministratore delegato;
- la compravendita di immobili diversi da quelli oggetto di operazioni di locazione finanziaria;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, ferma in ogni caso la competenza

dell'Assemblea ordinaria nel caso previsto dall'articolo 2361 del Codice Civile;

- l'istituzione, chiusura e trasferimento di succursali e uffici di rappresentanza;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni in materia di poteri decisionali e di firma;
- l'assunzione, la nomina, la sospensione e la revoca del Direttore generale della Società, nonché la determinazione del relativo trattamento economico;
- l'eventuale costituzione di comitati interni anche con poteri deliberativi, composti da amministratori e/o dipendenti della Società e/o dipendenti di società del Gruppo UBI Banca;
- la nomina, previo parere del Collegio Sindacale e qualora previsti, del responsabile della funzione di revisione interna e della funzione di conformità.
- E' inoltre attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza concorrente con l'Assemblea in ordine alle seguenti materie:
- l'assunzione delle deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.
- Il Consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto delle disposizioni di legge.

In casi di giustificata urgenza, nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione, l'Amministratore delegato, se nominato, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, con l'obbligo di portarle a conoscenza dello stesso in occasione della prima riunione utile.

Rappresentanza della società

Articolo 20)

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e, se nominati, al Vice Presidente e - nei limiti della delega - all'Amministratore delegato.

I componenti del Consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

Ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Al Direttore generale, se nominato, compete la rappresentanza legale della società esclusivamente nei limiti dei poteri attribuitigli con delibera del Consiglio.

La firma e la rappresentanza legale della società verso i terzi ed in giudizio spettano pure a quelle altre persone cui il Consiglio le abbia delegate con apposita delibera.

In ogni altro caso, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Delega di attribuzioni

Articolo 21)

- Il Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile e dall'articolo 19), può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, ad uno dei suoi componenti, che assumerà la carica di Amministratore delegato.
- Il Consiglio di amministrazione può anche delegare parte dei suoi poteri gestionali, esclusivamente per determinati atti o categorie di atti, ad uno o più soggetti non facenti parte

del Consiglio, eventualmente investiti di regolare procura generale o speciale.

Qualora esigenze organizzative lo richiedano, il Consiglio di amministrazione può altresì delegare, graduati in relazione alla qualifica o alla funzione ricoperta dai soggetti interessati, poteri deliberativi in materia di operazioni di locazione finanziaria e di credito al consumo nelle sue diverse forme, inclusa la forma tecnica del leasing al consumo, anche ad organi collegiali e personale dipendente delle banche del Gruppo Unione di Banche Italiane.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni 3 (tre) mesi.

Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Collegio Sindacale

Articolo 22)

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti ed è nominato e funzionante ai sensi di legge e del presente Statuto.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni novanta giorni; della riunione deve redigersi verbale, che viene trascritto nell'apposito libro e firmato dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio Sindacale ha il compito ed il potere di segnalare alla Banca d'Italia gli atti o fatti che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività degli intermediari finanziari.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui al D. Lgs. 231/2001, qualora allo stesso venga attribuito tale incarico.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea, tenuto altresì conto dell'incarico di organismo di vigilanza eventualmente attribuito al Collegio Sindacale ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Revisione legale

Articolo 23)

La revisione legale della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori legali.

Bilancio ed utili

Articolo 24)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Con le forme di legge, il Consiglio di amministrazione redige il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il termine previsto dall'articolo 7.

Su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea delibera in merito al riparto degli utili netti dell'esercizio, dopo l'assegnazione di una quota non inferiore al cinque per cento a riserva legale fino al raggiungimento della misura indicata dall'articolo 2430 del Codice Civile

Le riserve da utili e da valutazione formatesi con l'applicazione dei principi contabili

internazionali non sono distribuibili tra i soci nei casi previsti dalla legge.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

Recesso

Articolo 25)

Il diritto di recesso compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto, nei casi previsti dall'articolo 2437, primo comma, del Codice Civile; è invece escluso il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società ed in caso di introduzione o rimozione o modifica di vincoli o limiti alla circolazione delle azioni. Nel caso in cui la società sia o diventi o cessi di essere soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni di legge.

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 26)

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori nominati dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore o al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

In caso di liquidazione, la rappresentanza della Società spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e, eventualmente, ad altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Domicilio

Articolo 27)

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Rinvio

Articolo 28)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, sono richiamate le previsioni del Codice Civile nonché le altre disposizioni di legge in materia.

